



Comunicato Federale n. 13 *Quadriennio Olimpico 2009-2012*

Roma, 1° febbraio 2012

Alle Società/Associazioni Sportive

Ai Presidenti ed ai Delegati dei Comitati Regionali

e, p.c. Ai Componenti del Consiglio Federale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Direttore Tecnico Nazionale

Loro Indirizzi

(Il presente Comunicato è pubblicato sul sito internet www.federpesistica.it)



ELEIKO



CALENDARIO AGONISTICO FEDERALE e PROGRAMMA ATTIVITA' FEDERALE 2012

Alleghiamo alla presente l'ultima stesura del "Calendario Agonistico Federale" (**Allegato n. 1**) e riportiamo di seguito le principali novità introdotte nel "Programma dell'Attività Federale" del 2012 rispetto al 2011:

a) Norme Generali

- E' consentito il Tesseramento di cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed il Legale Rappresentante dell'Associazione/Società Sportiva dovrà certificare (sui Modelli S2/ST, S2/AD e S2/NA) il sussistere di tale condizione;
Inoltre, il Legale Rappresentante dovrà dichiarare che gli Atleti Agonisti stranieri (*comunitari e/o extracomunitari*) non risultano tesserati con alcuna Federazione riconosciuta dalla International Weightlifting Federation (I.W.F.);
- Gli Atleti possono prendere parte alle gare ricomprese nel Calendario Federale solo se in possesso di regolare documento personale di identità;
- Tutti gli Atleti che prendono parte ad una manifestazione ricompresa nel Calendario Agonistico Federale dovranno presentarsi in pedana muniti di regolare costumino da gara previsto nel Regolamento Tecnico Internazionale (*con esclusione di coloro che prendono parte alle manifestazioni promozionali senza punteggio*);
- Eventuali Record Italiani stabiliti da Atleti non in possesso della cittadinanza italiana non vengono omologati.

b) Attività Agonistica:

- Per consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva entro la fine dell'anno, sono state raccolte nel primo semestre tutte le gare che danno titolo ai voti plurimi nella Classifica delle Società Sportive;
- Le manifestazioni internazionali valide per la Ranking Generale di Qualificazione alla Finale dei Campionati Italiani Assoluti di Pesistica sono: i Campionati Europei Seniores ed i Campionati Mondiali Juniores;
- Sono state accorpate in un'unica sede e data le Finali Nazionali della Distensione su Panca e del Biathlon Atletico;
- Sono state accorpate in un'unica data nel secondo semestre le Coppe Italia, il Campionato Italiano Master ed il Criterium Universitario, con svolgimento nelle sedi regionali e con classifica d'ufficio;
- E' stato soppresso il Criterium Nazionale di Sviluppo Muscolare.

c) Rimborsi e Contributi

- E' stato elevato ad **€ 2.500,00** il contributo per gli organizzatori delle Finali Nazionali dei Campionati Italiani di Classe e del Criterium Nazionale di Distensione su Panca e di Biathlon Atletico e dei "Giochi Sportivi Studenteschi" e "Criterium Nazionale Giovanissimi" e ad **€ 3.000,00** il contributo per gli organizzatori della Finale Nazionale dei Campionati Italiani Assoluti.
- Per tutti gli Atleti partecipanti - e per i rispettivi Accompagnatori che ne hanno diritto - alle Finali Nazionali di Pesistica e per i primi 6 Atleti classificati dei Criterium Nazionali di "Distensione su Panca" e di "Biathlon Atletico" (di ogni classe d'età e categoria di peso, sia maschile che femminile), viene corrisposto alle Società Sportive di appartenenza **un rimborso massimo di € 350,00 ciascuno, in base alle tabelle federali vigenti.**

d) Attività Promozionale

- E' stata soppressa la parte della contribuzione economica del "Progetto Prime Alzate", mentre è stata mantenuta - ai fini promozionali - l'organizzazione dei due "Gran Premi Prime Alzate di Strappo e di Slancio";
- E' stata data un'interpretazione autentica del Regolamento di Gara del "Criterium Nazionale Giovanissimi" e dei "Gran Premi Prime Alzate", con particolare riguardo a:
"Il peso da sollevare prevede un minimo di partenza di 10 kg per le femmine e di 15 kg per i maschi e, in caso di prova valida, deve essere incrementato di 1 kg. Nel caso di alzata precedente non valida, l'Atleta - nell'alzata successiva - potrà ripetere la prova con la stessa misura o incrementare comunque (sempre e solo di 1 kg) il peso da sollevare. Il peso di partenza deve essere dichiarato all'atto delle operazioni di peso ed è consentito modificarlo una sola volta. Le alzate dichiarate nulle sono quelle previste dal Regolamento Tecnico Internazionale".

ERRATA CORRIGE - Programma Attività Agonistica Federale 2012

A parziale rettifica di quanto pubblicato sul “Programma Attività Agonistica Federale 2012”, rendiamo noto che a pagina 23 (nel paragrafo riguardante i rimborsi delle Finali Nazionali dei Criterium di “Distensione su Panca” e di “Biathlon Atletico”, con particolare riguardo ai rimborsi destinati agli Atleti), a causa di un refuso di stampa, è stata riportata erroneamente la modalità di rimborso riservata unicamente alle Finali Nazionali delle gare di Pesistica.

Inoltre, rendiamo noto che – sempre a causa di un refuso di stampa – a pagina n. 37 vi è un errore nella Tabella delle Categorie di peso, con particolare riguardo alle Categorie Femminili associate alle varie Classi d'età.

Pertanto, riportiamo in allegato (**Allegati n. 2 e 3**) la stesura corretta sia della pagina n. 23, sia della pagina n. 37 che andranno inserite all'interno del “Programma Attività Agonistica Federale 2012” (spedito a tutte le Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPE), in sostituzione di quelle errate.

PROMOZIONE SPORTIVA

PROGETTO “PRIME ALZATE 2011”

Si riportano in allegato (**Allegato n. 4**) le Classifiche M/F finali del Progetto “Prime Alzate 2011”.

Si noti che, a seguito della squalifica comminata dal Giudice Sportivo alla Società sportiva “A.S.D. Pol. Santa Bona” di Treviso, è stata congelata la posizione in classifica della stessa ai fini della corresponsione del previsto “Premio di Classifica”.

Pertanto, ai sensi del regolamento del Progetto, come riportato a pag. 43 del Programma dell'Attività Federale del 2011, allo stato saranno liquidati i premi previsti alle Società Sportive come di seguito indicato:

Classifica Maschile Progetto Prime Alzate 2011

Pos	Società	PREMIO
1	Ass.P.C.R.Dil.Pal.Body'S Training	€ 7.000,00
2	Ass.Pesistica Salentina	€ 6.000,00
3	Ass.Dil.Magic Moment Sport	€ 5.000,00
4	A.S.D.Pol.Santa Bona	-----
5	A.S.D. Wellness Club Roma	€ 3.000,00
6	Pol.Dynamo Club Bagheria A.S.D.	€ 1.000,00
7	Vitality Club A.S.D. Di Pes.E.C.F.	€ 1.000,00
8	A.S.D.Gymnasium	€ 1.000,00
9	A.S.D.Vlassof 200	€ 1.000,00
10	A.S.D.Foscolo Barcellona	€ 1.000,00

Classifica Femminile Progetto Prime alzate 2011

Pos	Società	PREMIO
1	Ass.P.C.R.Dil.Pal.Body'S Training	€ 7.000,00
2	A.S.D. Wellness Club Roma	€ 6.000,00
3	A.S.D.Pesistica Pordenone	€ 5.000,00
4	A.S.D.Pol.Santa Bona	-----
5	A.S.D. Libertas In Movimento	€ 3.000,00
6	A.S.D.Foscolo Barcellona	€ 1.000,00
7	A.S.D.Polizia Di Stato Livorno	€ 1.000,00
8	A.S.D.Gymnasium	€ 1.000,00
9	Accademia Atletica Veneziano A.S.D.	€ 1.000,00
10	Ass.Pesistica Salentina	€ 1.000,00

ATTIVITÀ SQUADRE NAZIONALI

PROGETTO CeFAS 2012

L'attività delle Squadre Nazionali di Pesistica Olimpica segue anche nel 2012 lo sviluppo del Progetto CeFAS che è stato ripensato solo nella parte delle attribuzione economiche (*ridotte in ragione dei tagli contributivi del CONI*) e nella assegnazione dei minimi tabellari che prevedono una ripartizione ulteriore nelle singole annualità di ciascuna Classe.

Sono confermate le modalità di attribuzione della qualifica di Atleta Internazionale e del relativo Premio di Rendimento che prevedono l'assegnazione del 35% del Premio agli Atleti in un'unica soluzione all'atto del primo risultato utile conseguito nel 2012, mentre il 65% viene attribuito (*anch'esso in un'unica soluzione*) qualora si confermi il risultato in gara internazionale durante tutto il corso dell'anno solare.

Il contributo per le Società costituitesi come CeFAS viene confermato (*ed erogato in un'unica soluzione*) al 60% del totale spettante ai rispettivi Atleti che hanno conseguito le fasce.

Le gare nazionali che danno diritto all'attribuzione della Fascia sono le Fasi Regionali/Interregionali di qualificazione e le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Assoluti e di Classe (*sono escluse le gare di Coppa Italia ed i Campionati Universitari*); le gare internazionali sono tutti i Campionati Ufficiali Europei e Mondiali (*Assoluti e di Classe*), i Giochi Olimpici e la Coppa del Mediterraneo.

- **Premi Classifica**

Il Consiglio ha confermato la tabella dei Premi di Classifica per gli Atleti impegnati nelle manifestazioni internazionali indicate nella successiva tabella a cui vengono assegnati i corrispondenti premi economici relativi esclusivamente alla classifica del totale.

Piazz.	Giochi Olimpici	Mondiali Seniores	Europei Seniores	Mondiali Juniores	Europei U/23 e Juniores	Mondiali Under 17	Europei Under 17
1°	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 2.500,00
2°	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00
3°	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00
4°	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00
5°	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 250,00
6°	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 700,00	€ 250,00
7°	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 350,00	€ 250,00
8°	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 350,00	€ 250,00
9°	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 350,00	€ 250,00
10°	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 350,00	€ 250,00

- **Premi record**

I nuovi Record Italiani Assoluti sono premiati come segue sia, se acquisiti durante i Campionati Mondiali ed Europei ufficiali e Coppa del Mediterraneo, sia durante i Campionati Italiani Assoluti e di Classe comprese le Fasi di Qualificazioni:

- **€ 500,00** per ogni Kg di miglioramento (sia negli esercizi di slancio e di strappo, che nel totale).

PROGETTO TOP TEN 2012

In ragione dei tagli contributivi operati dal CONI sul budget 2012, seguiti alla crisi economico-finanziaria del Paese, è stato soppresso per il 2012 il Progetto TOP TEN.

Qualora si verificassero in corso d'esercizio condizioni economiche di particolare favore, il Consiglio Federale si è comunque impegnato a valutare l'eventualità di riproporlo nelle modalità che si renderanno possibili.

ATTIVITA' PARALIMPICHE FEDERALI 2012

La principale innovazione è di tipo formale e riguarda la possibilità di affiliarsi esclusivamente alla FIPE - e non più contestualmente anche al CIP - quale requisito fondamentale per la partecipazione alle attività paralimpiche federali.

Il Consiglio Federale, quindi, a seguito del riconoscimento della FIPE come disciplina sportiva paralimpica da parte del CIP, ha stabilito di incrementare le attività sportive dedicate agli Atleti disabili.

I Comitati Regionali sono stati, pertanto, invitati ad organizzare gare riservate ai suddetti Atleti, sia contestualmente alle Fasi di Qualificazione Criterium di Distensione su Panca (che si conferma aperte a tutti), sia – se ricorrono le possibilità economiche ed organizzative – anche in altri periodi dell'anno.

Al fine di agevolare e favorire l'incremento di tali attività è stata istituita, all'interno di ciascuna Organizzazione Territoriale, la figura del "Referente Tecnico per le attività paralimpiche".

Inoltre, si è provveduto ad inserire, nei programmi di formazione tecnica federale (sia nei Corsi di 1° che in quelli di 2° Livello), lezioni dedicate alla metodologia di allenamento degli Atleti disabili.

Infine, per la prima volta nella storia della Federazione, è stato deliberato di prendere parte con una delegazione ufficiale paralimpica della FIPE al Torneo Internazionale di Cardiff –GBR– (svoltosi il 21 e 22 gennaio), gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Giochi Olimpici riservati agli Atleti disabili.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si invitano le Associazioni/Società Sportive a promuovere all'interno della propria palestra le attività riservate agli Atleti disabili (con particolare riguardo alla disciplina della Distensione su Panca), tesserando gli stessi alla Federazione tramite apposito Modello S2/AD ricompreso nella 3ª parte delle "Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento 2012" (scaricabile dal sito federale www.federpesistica.it).

La Commissione Attività Paralimpiche FIPE e il competente Ufficio Federale restano a disposizione per qualsiasi eventuale richiesta di chiarimento in merito: tel. 06-3685.8749/8234 - e-mail: rauccio.teamitalia@federpesistica.it

Interpretazione autentica “SVINCOLO SOCIALE”

Il Consiglio Federale ha deliberato la seguente interpretazione autentica riferita allo “Svincolo Sociale”:

1. Nel caso in cui una Società Sportiva voglia **svincolare** – ad anno già iniziato – un proprio Atleta tesserato (anche immediatamente prima o in prossimità di una gara ricompresa nel Calendario Federale), può farlo a patto che sia concesso contestualmente il nulla osta nei tempi tecnici necessari per consentire allo stesso di tesserarsi per una nuova Società (consentendogli, così, di gareggiare);
2. Nel caso in cui una Società Sportiva manifesti l'intenzione di ritesserare per il nuovo anno solare (inviando il relativo Modulo S2/AG entro i termini previsti nello Statuto) un Atleta con vincolo quadriennale, può farlo anche se l'Atleta non firma il rispettivo Modulo; in questo caso l'Atleta **resta vincolato** alla stessa Società fino ai termini previsti nello Statuto ma non risultando tesserato alla Federazione, non può gareggiare né allenarsi non avendo la necessaria copertura assicurativa.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE 2012

a) Nuova modalità di classificazione

Il Consiglio Federale ha deliberato il nuovo sistema di classificazione dei Tecnici FIPE, che dai vecchi 4 Livelli passa ai nuovi 3, ridenominati come segue:

- I Livello “Allenatore/Personal Trainer”
- II Livello “Istruttore/Personal Trainer Senior”
- III Livello “Personal Trainer Master – Sport Specialist”.

Le qualifiche acquisite sino ad oggi restano pienamente valide, ma non saranno più “alimentate”; a partire dall'anno sportivo 2012 i Corsi di Formazione attribuiranno le suddette denominazioni.

Le innovazioni nella classificazione e la riforma strutturale dei Regolamenti tecnico/didattici dei Corsi federali, consente alla Federazione di integrarsi nel quadro di riferimento nazionale del CONI (SNaQ) ed in quello europeo.

Nell'incrementare le ore di pratica della disciplina olimpica della Pesistica, si è cercato – *allo stesso tempo* – di soddisfare la sempre crescente richiesta di “professionalità” proveniente dal mondo dello sport (e, dunque, dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI), nonché dal vasto mondo del Fitness e del Wellness (che, oramai, si collocano all'interno del mondo sportivo).

b) Aggiornamento annuale degli Insegnanti Tecnici Federali

Il Sistema di Aggiornamento e di mantenimento delle qualifiche tecniche (con la vecchia prassi dei Corsi Regionali obbligatori annuali) è stato completamente destrutturato per fare posto ad una modalità ritenuta più adeguata ai tempi e più agevole dal punto di vista pratico ed economico.

Nel 2012 l'Aggiornamento annuale riservato ai Tecnici regolarmente tesserati alla FIPE si effettua con l'ausilio della nuova Rivista Federale “**Strength and Conditioning – Per una scienza del movimento dell'uomo**”, utilizzando un sistema molto semplice di domande a risposta multipla pubblicate su ciascuno dei tre numeri annuali (inerenti gli argomenti proposti nella rivista stessa).

Il test può essere svolto solo in formato elettronico sul sito federale www.federpesistica.it nella sezione “Formazione”, alla voce “Area Test” (dove sono pubblicate le stesse domande inserite nella rivista)

La nuova procedura di Aggiornamento è obbligatoria per il mantenimento della qualifica Tecnica Federale; al Tecnico sarà sufficiente rispondere correttamente (rispettando le date prefissate) ad un solo Test di Aggiornamento (a scelta dell'interessato) sui 3 a disposizione nell'arco di un anno.

Le risposte corrette di ciascun Test verranno pubblicate sul sito www.federpesistica.it e nel numero successivo della rivista (esempio: le risposte corrette alle domande del Test presente sulla rivista n. 1 si troveranno pubblicate sulla rivista n. 2, e così via).

Per ogni Test è contemplato un numero massimo di 5 errori.

Per coloro che risponderanno correttamente ai 3 Test (con il margine di errore suddetto) sono previsti crediti economici per la partecipazione ai Corsi di Formazione di Livello superiore della FIPE, alle Certificazioni Internazionali NSCA e ad ogni evento organizzato dalla FIPE (come meglio specificato nella rivista federale).

c) Corso Nazionale “Istruttore/Personal Trainer Senior” – Il Livello Federale

Parte il 25 febbraio p.v. il Corso Nazionale di acquisizione della qualifica di Il Livello “Istruttore/Personal Trainer Senior”, il cui programma dettagliato è scaricabile dal sito federale www.federpesistica.it.

Il Corso, della durata di **150 ore** si terrà a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI “Giulio Onesti”.

Possono iscriversi coloro che sono in possesso della qualifica di I Livello FIPE (in regola con il Tesseramento per il 2012), gli Insegnanti Tecnici regolarmente tesserati con le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e coloro che sono in possesso di Laurea in Scienze Motorie o Laurea IUSM o Diploma ISEF.

Quota d'iscrizione: **€ 1.200,00** (per i NON tesserati FIPE) - **€ 1.100,00** (per i tesserati FIPE)

Ai tesserati FIPE verrà applicato un ulteriore sconto pari alla quota (agevolata) di Tesseramento versata.

L'eventuale acquisizione della qualifica dà diritto ai seguenti “benefit”:

- Polizza R.C. Professionale gratuita per il 2012;
- partecipare agli Esami per la **Certificazione NSCA – CPT** (Certified Personal Trainer), versando esclusivamente la Tassa obbligatoria richiesta da NSCA USA;
- buono per acquisto pubblicazioni Casa Editrice “Calzetti & Mariucci” (del valore di € 100,00).
(non cumulabile con le altre promozioni FIPE/“Calzetti & Mariucci”)

PROMOZIONE E SVILUPPO

Come già riferito con precedenti comunicazioni, l'Ufficio Federale “Promozione e Sviluppo” ha avviato le seguenti iniziative a favore degli associati alla FIPE:

- gratuità della quota di Tesseramento 2012 per l'Insegnante Tecnico FIPE (Promotore Sportivo) che “presenta” una nuova Associazione/Società Sportiva e ne agevola la prima Affiliazione alla Federazione;
- gratuità della quota di prima affiliazione 2012 per l'Associazione/Società Sportiva;
- attivazione contratto Compagnia Assicurativa “UNIPOL” per copertura **“Responsabilità Civile Professionale - Assicura la Tua Attività”** - riservata ai Tecnici FIPE, al costo altamente concorrenziale di **€ 45,00**;
- sconto del 15% sulle pubblicazioni del Catalogo casa editrice “Calzetti & Mariucci”;
- agevolazioni economiche per acquisto attrezzature sportive della Ditta “ELEIKO” (come meglio specificato di seguito).

Sono in fase di avvio nuove iniziative che riguarderanno:

- “scontistica” su Corsi di Formazione FIPE per le Associazioni/Società che iscriveranno proprie persone;
- sconti per Tecnici FIPE per iscrizioni al Corso di Il Livello.

L'Ufficio Promozione e Sviluppo invita tutti gli Associati FIPE ad inviare un'e-mail a promozionesviluppo@federpesistica.it per segnalare la PROPRIA E-MAIL!

Ciò permetterà un riordino degli archivi della Federazione e garantirà comunicazioni più veloci e meno costose.
Un piccolissimo sforzo per migliorare il servizio che ti diamo!

S.I.A.E. - AGGIORNAMENTO TARIFFE 2012

Si riportano – in allegato – gli aggiornamenti delle tariffe SIAE 2012 per le Associazioni/Società Sportive affiliate alla FIPE (**Allegato n. 5**)

SOPPRESSIONE “ENPALS” e trasferimento delle competenze all'INPS

Con l'Art. 21 del D.L. 201 del 2011 (Manovra “Monti”) l'ENPALS è stato soppresso con decorrenza 1° gennaio 2012 e le funzioni da questo svolte sono assorbite dall'INPS, che succede a tutti i rapporti attivi e passivi.

In conseguenza di ciò, sia l'INPS che l'ENPALS hanno provveduto a diffondere proprie comunicazioni relative alle modalità di gestione del periodo di transizione.

Eventuali ulteriori informazioni si possono visualizzare sui rispettivi siti istituzionali:

www.enpals.it e www.inps.it

Ricordiamo che i Consulenti legali della Federazione sono a disposizione per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento in merito.

Le Associazioni/Società Sportive possono inviare i loro quesiti all'indirizzo e-mail sportello@federpesistica.it

Sarà cura della Segreteria Federale far pervenire immediata risposta e pubblicare sul sito federale www.federpesistica.it le domande più frequenti con le rispettive spiegazioni ("cliccare" sull'icona "Sportello Giuridico, Amministrativo, Fiscale" - voce "Archivio delle domande frequenti – F.A.Q.")

ELEIKO – Attrezzature Sportive

Ricordiamo che la FIPE ha stipulato un importante accordo con l'azienda svedese ELEIKO che offre l'opportunità alle Associazioni/Società Sportive affiliate di acquistare (per il tramite della Segreteria Federale) attrezzature sportive omologate a **costi particolarmente vantaggiosi**.

Per avere maggiori informazioni contattare l'Ufficio Federale "**Promozione e Sviluppo**" ai recapiti:

Tel.: 06-3685.8389 - e-mail promozionesviluppo@federpesistica.it

oppure, collegarsi al sito www.eleikosport.se e, dopo aver individuato il codice dell'articolo che interessa, inviare una mail al suddetto Ufficio Federale richiedendo di ricevere il relativo preventivo di spesa.

PRATICHE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FEDERALE

COMMISSIONE FEDERALE D'APPELLO

nelle persone di:

Avv. Oronzo Amato (Presidente) - Avv. Maurizio Neri (Componente) Avv. Ernesto Russo (Componente)

nel procedimento n. **65/11** ha emesso la seguente sentenza nei confronti di **DRAGO SALVATORE**

P r e m e s s a

A) Con nota del 11 luglio 2011 la Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 aveva trasmesso all'Ufficio Procura Antidoping del CONI (UPA) la comunicazione di positività dell'atleta Drago Salvatore, tesserato per la Società Sportiva "A.P.D. Jogging" affiliata alla Federazione Italiana Pesistica.

Questi al controllo antidoping, disposto in data 11 giugno 2011 a Celle Ligure al termine della gara "Criterium Nazionale di Biathlon Atletico" era stato trovato "positivo" per la presenza di testosterone e/o suoi precursori di natura esogena (IRMS positivo);

B) L'UPA, preso atto che le molteplici sostanze riscontrate dal laboratorio Antidoping di Roma non trovavano alcuna giustificazione terapeutica e ritenendo sussistenti elementi di responsabilità del predetto aveva intentato in danno dell'atleta Drago Salvatore il relativo procedimento.

C) Con lettera del 28.02.2011 l'UPA chiedeva alla FIPE, ai sensi dell'art. 7 del Codice Mondiale Antidoping WADA e dell'art. 19 delle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO ed ai sensi dell'art. 2 delle Istruzioni Operative dell'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, di voler disporre in via cautelare l'immediata sospensione dell'attività sportiva del sig. Drago Salvatore.

D) Con provvedimento del 14 luglio 2011 il Presidente della Commissione Federale d'Appello della FIPE sospendeva in via cautelare l'atleta.

E) Instaurata l'istruttoria, l'Ufficio della Procura Antidoping del CONI provvedeva a convocare l'atleta per il giorno 20 luglio 2011 per essere ascoltato in merito alla contestata violazione ed al cui appuntamento il sig. Drago Salvatore si presentava, con il proprio avv. Giacomo Greco.

F) All'esito dell'esame dell'atleta e delle dichiarazioni difensive, la Procura del CONI, preso atto della comunicazione di positività dell'atleta Drago Salvatore, che la positività dell'esame IRMS costituisce prova certa nell'assunzione di steroidi biogeni vietati da parte dell'atleta, ha deferito lo stesso alla Commissione d'Appello Federale della FIPE chiedendo l'irrogazione della squalifica per anni 2.

G) All'udienza del 21.10.2011, dinanzi alla CAF per la Procura Antidoping del Coni, è presente l'Avv. Laguardia.

H) Non è presente il sig. Drago.

I) Il Presidente della CAF illustra i fatti ed i motivi del deferimento.

L) Il Procuratore Avv. Laguardia ribadisce la richiesta di sanzionare l'atleta Drago con la squalifica per anni due. Dopo la richiesta del Procuratore del CONI, la CAF decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte dopo aver esaminato gli atti del procedimento, in via preliminare ha rilevato che con nota del 11.06.2011 la Commissione Ministeriale Antidoping aveva trasmesso all'Ufficio della Procura Antidoping del CONI la comunicazione che l'atleta Drago Salvatore era risultato positivo, nel corso della gara svoltasi a Celle Ligure in data 11.06.2011, per aver assunto sostanze ritenute dopanti e meglio specificate nel capo sub A della premessa.

Detta positività, riscontrata dal laboratorio Antidoping di Roma, non è stata contestata dall'incolpato, il quale, convocato dalla Procura Antidoping ha ammesso di aver assunto una serie di sostanze, che a suo dire sarebbero degli "integratori".

Aggiungeva che detti presunti integratori sarebbero stati assunti anche in altre manifestazioni, anche se in quantità inferiore.

Il difensore dell'atleta assumeva, invece, la mancanza da parte di questi di una adeguata preparazione per capire gli aspetti scientifici delle varie sostanze, rivelatosi dopanti.

La CAF, condividendo la tesi della Procura e facendola propria, rileva che sotto il profilo scientifico, non vi è dubbio dell'assunzione di steroidi biogeni vietati da parte dell'atleta, comprovati dalla positività dell'esame IRMS che costituisce **prova certa**.

E' altrettanto certo che l'atleta, in buona fede o meno, abbia assunto una sostanza vietata, violando il principio sancito dall'art. 2.1.1 del Codice WADA, secondo il quale "ogni atleta deve assicurarsi **personalmente** di non assumere alcuna sostanza vietata".

Detto articolo, peraltro, specifica che " *per l'accertamento di una violazione antidoping ai sensi dell'art. 2.1 non è indispensabile dimostrare che vi sia dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell'atleta*".

In sintesi, l'elemento psicologico non ha rilevanza alcuna, per cui anche la tesi del difensore dell'atleta Drago (mancata preparazione adeguata a capire gli aspetti scientifici delle sostanze) non può essere presa in considerazione.

Nella fattispecie, è opportuno stigmatizzare il comportamento dell'atleta, il quale (secondo le sue dichiarazioni rese spontaneamente dinanzi al procuratore Federale) nella imminenza della gara raddoppiava le dosi degli integratori, fino a raggiungere "8-10 pasticche al giorno per entrambi i prodotti".

L'assunzione di diversi prodotti e in quantità così elevate denotano una volontà dell'atleta di voler raggiungere risultati sportivi più con le "sostanze" che con lo sforzo fisico, per cui, non si ritiene sussistente alcun elemento a favore della tesi dell'atleta che si ritiene responsabile dei fatti allo stesso ascritti.

In conclusione, considerata la regolare contestazione dei fatti ed il comportamento dell'incolpato, il sig. Drago Salvatore deve ritenersi responsabile dei fatti allo stesso contestati e conformemente alle richieste dell'ufficio della Procura antidoping riconoscere la responsabilità del sig. Drago Salvatore in ordine alla violazione della normativa antidoping.

P.Q.M.

La C.A.F. letti gli atti del procedimento, esaminata la richiesta della Procura Antidoping del CONI, ritiene l'atleta Drago Salvatore responsabile della violazione della normativa antidoping e lo condanna alla sanzione di anni 2 (due) di squalifica, a partire dalla data odierna, con detrazione di sessanta giorni di squalifica, già scontati.

Ai sensi degli artt. 4.8 e 8 NSA si procede all'invalidazione automatica dei risultati conseguiti nella competizione durante la quale è stato prelevato il campione nonché di tutti gli altri risultati agonistici ottenuti successivamente all'11/06/2011.

Scadenza Squalifica: **23.08.2013**

COMMISSIONE FEDERALE D'APPELLO

nelle persone di:

Avv. Oronzo Amato (Presidente) - Avv. Maurizio Neri (Componente) Avv. Ernesto Russo (Componente)

nel procedimento n. **67/11** ha emesso la seguente sentenza nei confronti di **VENTRIGLIA MARIA GIULIA**

P r e m e s s a

A) Con nota del 13.07.2011 la Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 aveva trasmesso all'Ufficio Procura Antidoping del CONI (UPA) la comunicazione di positività dell'atleta Ventriglia Maria Giulia, tesserata per la Società "A.S.D. Futur Gym" affiliata alla Federazione Italiana Pesistica.

Questi al controllo antidoping, disposto in data 18 giugno 2011 a Policoro al termine della gara "Criterium Nazionale di Sviluppo Muscolare" era stata trovata "positiva" per la presenza di **Furosemide**;

B) L'UPA, preso atto che la sostanza riscontrata dal laboratorio Antidoping di Roma non trovava alcuna giustificazione terapeutica e ritenendo sussistenti elementi di responsabilità della predetta aveva chiesto alla Procura Antidoping del CONI di intentare in danno dell'atleta Ventriglia Maria Giulia il relativo procedimento.

Con lettera del 07.09.2011 l'UPA chiedeva alla FIPE, ai sensi dell'art. 7 del Codice Mondiale Antidoping WADA e dell'art. 19 delle Norme Sportive Antidoping del CONI – NADO, di voler disporre in via cautelare l'immediata sospensione dell'attività sportiva del Sig.ra Ventriglia Maria Giulia.

C) Con provvedimento del 14 Luglio 2011 il Presidente della Commissione Federale d'Appello della FIPE sospendeva in via cautelare l'atleta.

D) Instaurata l'istruttoria, l'UPA provvedeva a convocare l'atleta per essere ascoltata in merito alla contestata violazione e la stessa si presentava assumendo quanto segue *"produco copia della cartella clinica da cui emerge che ho subito tiroidectomia totale in data 07.07.06 e sono costantemente in cura con l'Eutirox che uso per la sindrome premestruale unitamente al medicinale "Spirofur"(pillole). L'Eutirox è una terapia sostitutiva vitale che sostituisce le funzioni della tiroide. Sono iscritta ad una palestra di Matera che mi pare si chiami Futurgym. Tale palestra è inserita nella Federazione Pesistica Italiana. Ho partecipato alla gara del 18 giugno 2011 a Policoro e quella era la mia prima competizione. Non sapevo che avrei dovuto informare superiormente la presenza della mia patologia"*.

La **Procura** preso atto della comunicazione di positività dell'atleta Ventriglia Maria Giulia e che la stessa non si sarebbe attenuta alle norme sportive Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2011 ha deferito la stessa alla Commissione d'Appello Federale della FIPE chiedendo l'irrogazione della squalifica per anni 2 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione cautelare, nonché l'invalidazione del risultato agonistico conseguito il 18 giugno 2011 con relative conseguenze.

G) All'udienza del 21.10.2011, dinanzi alla CAF è presente per la Procura del CONI, il Dott. Rocchietti March.

H) Non è presente la sig.ra Ventriglia

I) Il Presidente della CAF illustra i fatti ed i motivi del deferimento.

L) Il Procuratore, Dr. Rocchietti March ribadisce la richiesta di sanzionare l'atleta Ventriglia con la squalifica per anni due.

Dopo la richiesta del Procuratore, la CAF decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che con nota del 13.07.2011 la Commissione Ministeriale Antidoping aveva trasmesso all'Ufficio della Procura Antidoping la comunicazione che l'atleta Ventriglia Maria Giulia era risultata positiva, nel corso della gara svoltasi a Policoro in data 18.06.2011, per aver assunto sostanze ritenute dopanti e meglio specificate nel capo sub A) della premessa.

Detta positività, riscontrata dal laboratorio Antidoping di Roma, non è stata contestata dall'incolpata, la quale si è limitata ad affermare che assumeva detta sostanza a scopo terapeutico.

L'incolpata però non ha dedotto altro motivo che potesse giustificare eventualmente l'esistenza di sostanze cosiddette dopanti per fini terapeutici, tali da poter giustificare la positività.

A prescindere da detti motivi, in ogni caso, l'atleta aveva violato l'art. 14 delle Norme sportive Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2011 che pone a carico dell'atleta non inserito nel RTP, come la odierna inquisita, di *comunicare*, entro sette giorni dalla sessione di prelievo all'Ufficio di Procura Antidoping con raccomandata A/R, la prevista NIT, unitamente alla documentazione medica attestante la patologia.

Vi è di più; l'atleta non solo non ha fornito alcuna certificazione medica attestante la finalità terapeutica, ma in sede di analisi ha anche omesso di informare la Commissione di aver fatto uso di medicinali vietati per doping, riscontrati negli analisi (*idrassistanozololo-canrenone, mesterolone*), dichiarando invece di aver fatto uso di Aldactone e Lentokaliu.

In conclusione, considerata la regolare contestazione dei fatti ed il comportamento dell'incolpata, la sig.ra Ventriglia Maria Giulia deve ritenersi responsabile dei fatti alla stessa contestati e conformemente alle richieste dell'ufficio della Procura antidoping riconoscere la responsabilità della sig.ra Ventriglia Maria Giulia in ordine alla violazione della normativa antidoping.

P.Q.M.

La C.A.F. letti gli atti del procedimento, esaminata la richiesta della Procura Antidoping, ritiene Ventriglia Maria Giulia responsabile della violazione della normativa antidoping e lo condanna alla sanzione di anni 2 (due) di squalifica, a partire dalla data odierna, con detrazione di sessanta giorni di squalifica, già scontati.

Ai sensi degli artt. 4.8 e 8 NSA si procede all'invalidazione automatica dei risultati conseguiti nella competizione durante la quale è stato prelevato il campione nonché di tutti gli altri risultati agonistici ottenuti successivamente all'18/06/2011.

Scadenza Squalifica: **23.08.2013**

COMMISSIONE FEDERALE D'APPELLO

nelle persone di:

Avv. Oronzo Amato (*Presidente*) - Avv. Maurizio Neri (*Componente*) Avv. Ernesto Russo (*Componente*)

nel procedimento n. **69/11** ha emesso la seguente sentenza nei confronti di **GIACOMO CAROFIGLIO**

PREMESSA

A) Con nota del 20/07/2011 (all. 1) la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (*di seguito "Commissione Ministeriale"*) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) della L. 376/2000 comunicava all'Ufficio Procura Antidoping del CONI-NADO (*di seguito "UPA"*) l'accertata positività del Sig. Giacomo Carofiglio – tesserato per l'ASD World Gym con sede in via Monterosa snc, Policoro (MT).

Il tesserato, sottoposto a controllo da parte della Commissione Ministeriale al termine della gara "Criterium Nazionale Sviluppo Muscolare" svoltasi a Policoro (MT) il 18/06/2011, veniva riscontrato positivo per presenza di Metaboliti di Idrossi-stanozolo, Canrenone, Metabolita Mesterolone, T/E > 4 con GC IRMS che dimostrava la presenza di Testosterone e suoi metaboliti di origine non endogena.

B) L'UPA, preso atto che le molteplici sostanze riscontrate dal Laboratorio Antidoping FMSI di Roma non trovavano alcuna giustificazione terapeutica e ritenendo allo stato sussistenti elementi di responsabilità a carico del tesserato, ai sensi dell'art. 19, comma 1 delle Norme Sportive Antidoping del CONI-NADO attuative del Codice WADA (*di seguito "NSA"*), in data 20/07/2011 chiedeva alla Federazione l'immediata sospensione dall'attività agonistica del Sig. Carofiglio (all. 2).

C) Con provvedimento del 21/07/11, adottato in via d'urgenza *inaudita altera parte*, il Presidente della Commissione Federale d'Appello disponeva l'immediata sospensione cautelare dall'attività sportiva dell'atleta Giacomo Carofiglio (all. 3).

D) Instaurata l'istruttoria, l'UPA provvedeva alla convocazione del tesserato per il 27/07/2011 per essere ascoltato in merito alla contestata violazione (all. 4). Il tesserato non compariva né faceva pervenire alcuna giustificazione. L'UPA decideva di reiterare la convocazione per la nuova data del 7/09/2011 (all. 5) ma anche in questa circostanza il Sig. Carofiglio decideva di non presentarsi presso gli Uffici senza peraltro addurre o comunicare alcunché.

E) Atteso quanto sopra, l'UPA prendeva atto delle risultanze obiettive dell'esame di laboratorio e, in assenza di qualsivoglia deduzione da parte dell'atleta, deferiva il Sig. Giacomo Carofiglio a codesta Commissione Federale d'Appello (all. 6) richiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione per anni 2 (due) di cui all'art. 4.2 NSA rinvenendo, altresì, gli estremi per l'applicazione delle aggravanti di cui all'art. 4.6 NSA nella misura massima prevista ovvero squalifica complessiva per un periodo di 4 (anni) oltre all'invalidazione automatica dei risultati ottenuti nella competizione in cui è stata riscontrata la positività ed in quelle successive al prelievo (art. 4.8 NSA).

F) All'udienza del 21/10/2011 dinanzi alla Commissione Federale d'Appello è presente il Dr. Rocchietti March per l'UPA mentre il Sig. Carofiglio non compare né fa pervenire alcuna deduzione.

G) L'Avv. Ernesto Russo, componente della CAF, illustra i fatti ed i motivi del deferimento.

H) Il Dr. Rocchietti March per l'UPA insiste nella richiesta di sanzionare l'atleta Giacomo Carofiglio nella misura fissata nel deferimento (4 anni ed invalidazione dei risultati - cfr. all. 6).

Tutto ciò premesso, la Commissione decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, rilevata l'inequivocabile presenza di molteplici sostanze vietate nel campione biologico del tesserato Giacomo Carofiglio meglio individuate nel capo sub A) della premessa, non può che prendere atto della positività dell'atleta in occasione della competizione svoltasi in data 18/06/2011 a Policoro (MT) e, pertanto, della conseguente violazione dell'art. 2.1 NSA ed accertata responsabilità in capo al tesserato dei fatti allo stesso contestati.

Non può non rilevarsi, poi, che, sebbene convocato per ben due volte dall'UPA, l'atleta non si sia presentato né abbia addotto alcuna giustificazione in merito, non comparendo neanche all'udienza dinanzi all'organo giudicante federale, con ciò escludendo *in nuce* la possibilità di accordare alcuna delle attenuanti di cui all'art. 4.5 e 4.6 NSA.

A nulla può rilevare, pertanto, che l'atleta abbia dichiarato sul verbale di prelievo (cfr. all. I) di essersi sottoposto, nei giorni antecedenti lo stesso, al trattamento farmacologico con assunzione di Aldactone e Lentokaliuim.

Il comportamento tenuto dall'incolpato nel corso del procedimento unitamente alla riscontrata positività a molteplici sostanze vietate inducono la Commissione ad accogliere le richieste dell'UPA di applicazione delle aggravanti, pur se parzialmente. Nel caso di specie, l'applicazione delle aggravanti nella misura massima prevista con conseguente raddoppio della sanzione standard prevista in caso di prima violazione, comporterebbe infatti, ad avviso della Commissione, un'evidente sperequazione nei confronti di soggetti che, in presenza di analoghe contestazioni, pur non presentandosi alle convocazioni e nulla adducendo a loro discarico, avessero provveduto ad avvisare telefonicamente o con laconico fax della loro assenza non vedendosi comminare alcun aumento di pena.

P.Q.M.

La Commissione Federale d'Appello, letti gli atti del procedimento e sentite le richieste del rappresentante dell'Ufficio Procura Antidoping presente in udienza, in parziale accoglimento delle istanze dello stesso, ritiene l'atleta Giacomo Carofiglio responsabile della violazione di cui all'art. 2.I NSA con conseguente squalifica per anni 2 (due) ed applicazione delle circostanze aggravanti con prolungamento di 1 (uno) ulteriore anno per una squalifica complessiva di 3 (tre) anni a partire dalla data odierna con detrazione di sessanta giorni di squalifica, già scontati.

Ai sensi degli artt. 4.8 e 8 NSA si procede all'invalidazione automatica dei risultati conseguiti nella competizione durante la quale è stato prelevato il campione nonché di tutti gli altri risultati agonistici ottenuti successivamente al 18/06/11.

Scadenza Squalifica: **23.08.2014**

COMMISSIONE FEDERALE D'APPELLO

nelle persone di:

Avv. Oronzo Amato (*Presidente*) - Avv. Maurizio Neri (*Componente*) Avv. Ernesto Russo (*Componente*)

nel procedimento n. **86/11** ha emesso la seguente sentenza nei confronti di **VITA Roberto**

P r e m e s s a

- A) Con nota del 23 agosto 2011 la Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 aveva trasmesso all'Ufficio Procura Antidoping del CONI (UPA) una nota in merito alle procedure relative al controllo antidoping effettuato in data 18 giugno 2011 a Policoro (MT) al termine della gara "Criterium Nazionale Sviluppo Muscolare"
- B) Alla predetta nota risultava allegata la relazione redatta dall'Ispettore Medico FMSI Dott. Antonino Riggio, incaricato della suddetta sessione antidoping, con la quale comunicava che l'atleta VITA Roberto, tesserato per la A.S.D Star Gym, affiliata alla FIPCF, "convocato per il controllo si è regolarmente presentato nella sala antidoping...ma decideva irrevocabilmente di non voler più effettuare il controllo antidoping sebbene esaurientemente informato delle conseguenze.."
- C) Questi al controllo antidoping, disposto in data 18 giugno 2011 a Policoro (MT) al termine della gara "Criterium Nazionale Sviluppo Muscolare" regolarmente presentato nella sala antidoping, decideva di non voler effettuare il controllo antidoping;
- D) L'Ufficio della Procura Antidoping provvedeva a convocare l'atleta per il giorno 29 agosto 2011 per essere ascoltato in merito alla contestata violazione.
- E) In pari data l'atleta Vita comunicava la propria indisponibilità a presenziare per motivi di lavoro ma faceva pervenire una nota;
- F) Il Sig. Vita comunicava la propria indisponibilità a presenziare a future convocazioni per impegni lavorativi e sulle procedure di controllo del 18 giugno u.s. dichiarava che " *presentandosi al controllo antidoping alle ore 00:40 dopo circa 3 ore e avendo bevuto 6 litri d'acqua abbandonava il controllo a causa di crampi all'addome, alle mani e piedi dovuto all'emotività e tensione (era la mia prima gara) dovuta al disidratamento e alla mancanza di sonno (48 ore) visto il lungo viaggio*" Concludeva affermando di non svolgere più attività sportive.

La **Procura** preso atto della nota del medico ispettore coerente con la comunicazione dell'atleta Vita, essendo indubbio l'addebito disciplinare contestato (non aver espletato le procedure antidoping benché regolarmente designato) stante la stessa ammissione del Sig. Vita, ha deferito lo stesso alla Commissione d'Appello Federale della FIPE chiedendo l'irrogazione della squalifica per anni 2.

- G) All'udienza del 21/10/2011, dinanzi alla CAF è presente l'Avv. Laguardia per la Procura Antidoping del CONI.
H) Non è presente il sig. VITA Roberto
I) Il Presidente della CAF illustra i fatti ed i motivi del deferimento.
L) L'Avv. Laguardia per la Procura Antidoping del CONI ribadisce la richiesta di sanzionare l'atleta VITA Roberto con la squalifica per anni due.

Dopo la richiesta del Procuratore del CONI, la CAF decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, rilevato che con nota 23 agosto 2011 la Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 aveva trasmesso all'Ufficio della Procura antidoping una nota in merito alle procedure relative al controllo antidoping relative all'atleta VITA Roberto, non può che prendere atto che l'incolpato sottraendosi al prelievo dei campioni biologici, nell'ambito della gara del 18.06.2011 a Policoro (MT), integra la violazione del Codice WADA e in specie viola l'art. 2.3, secondo comma.

In tale contesto appare indiscutibile la responsabilità dell'atleta che va sanzionato ai sensi degli articoli 3.1 e 4.3.1. delle vigenti Norme Sportive Antidoping del CONI NADO.

Detta circostanza, rilevata dall'Ispettore Medico FMSI Dott. Antonio Riggio, non è stata contestata dall'incolpato, il quale, convocato dalla Procura Antidoping, a mezzo di comunicazione via fax, confermava di abbandonare le procedure di controllo alle quali era stato designato.

In sintesi, l'atleta VITA Roberto deve ritenersi responsabile dei fatti allo stesso contestati e conformemente alle richieste dell'ufficio della Procura antidoping riconoscere la responsabilità del sig. VITA Roberto in ordine alla violazione della normativa antidoping.

P.Q.M.

La C.A.F. letti gli atti del procedimento, esaminata la richiesta della Procura Antidoping del CONI, ritiene l'atleta VITA Roberto responsabile della violazione della normativa antidoping e lo condanna alla sanzione di anni 2 (due) di squalifica, a partire dalla data odierna.

Scadenza Squalifica: **21.10.2013**

IL GIUDICE SPORTIVO FEDERALE

Avv. VALERIA ROSSI

ha emesso nel procedimento n. 6111 la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:

A) A.S.D. Body Center Line di Leverano (LE);

B) dott. PIERRI Raffaele

- Visto il provvedimento dell'Ufficio della Procura Federale di deferimento ai competenti Organi di Giustizia Federale della F.I.P.E. della società sopra meglio indicata unitamente al Prof. Dott. Pierri, n.q. di Insegnante Tecnico dell'A.S.D. Body Center Line di Leverano (LE) in quanto: la prima per aver permesso all'atleta Capestro Roberto di partecipare alla fase regionale di qualificazione ai Campionati Italiani Under 17 tenutasi a Trepuzzi in data 13.03.2011 come atleta regolarmente tesserato con il proprio sodalizio nonostante lo stesso non fosse effettivamente tesserato FIPE, producendo documenti comprovanti il tesseramento di diversi atleti ma non di Capestro Roberto e per quanto concerne il secondo, n.q. di Dirigente accompagnatore ed Insegnante Tecnico dell'Atleta Capestro Roberto, per averlo fatto partecipare alla gara meglio specificata del 13.03.2011 nonostante l'atleta non fosse regolarmente tesserato con la società stessa;

- Visto che il sopradetto comportamento, a parere della Procura Federale ha integrato la violazione dei principi sportivi di correttezza, probità e rettitudine e meglio integrando il predetto comportamento la fattispecie di frode sportiva, in violazione dell'art. 7 comma 1 R.F.G.S.;

- Visto e ciò considerato veniva richiesto applicarsi nei confronti della società la squalifica per anni due (2) e l'ammenda di 400,00 ed ai danni del Dott. Pierri veniva richiesta la sanzione della squalifica per anni due (2);

- Viste le memorie presentate dalla società e quindi anche dal Prof. Dott. Pierri in data 02.11.2011, con le quali sostanzialmente si respinge ogni accusa, fornendo una ricostruzione dei fatti evidentemente diversa da quella effettuata dalla Procura procedente e quindi respingendo ogni accusa;

- Vista l'udienza del 11 Novembre 2011, ove era presente il Procuratore Federale della F.I.P.E. Avv. Cristina Varano, il quale si riportava a quanto già dedotto nel provvedimento di deferimento in merito alle contestazioni ivi contenute ed in considerazione delle sopradette memorie difensive, tuttavia, riduceva le sanzioni precedentemente richieste e quindi chiedeva la sanzione della squalifica per mesi 18 sia per la società che per il Dott. Pierri, ed € 300 di ammenda solo a carico della società sportiva;

- Visto che nessuno era presente per la società A.s.d. Body Center Line di Leverano (LE) né per il Prof. Dott. Pierri;
- Vista la riserva del Giudice Sportivo alla predetta udienza, si

OSSERVA

L'addebito ad oggi mosso ai danni della società ASD Body Center Line e quindi anche ai danni del Prof. Dott. Pierri trova il suo fondamento nelle univoche dichiarazioni resi alla Segreteria Generale da parte degli U.d.G. preposti alle operazioni di controllo documenti e di peso presenti in gara, nonché dalla produzione documentale presente nel presente procedimento. Dalle predette dichiarazioni, infatti, emerge in maniera lapalissiana come la partecipazione alla gara è stata permessa in quanto il Prof. Dott. Pierri, n.q. di accompagnatore dell'atleta Capestro Roberto nonché di Insegnante Tecnico della A.S.D. Body Line Center, ha mostrato documenti e ricevute di pagamento che in sede di gara hanno permesso all'atleta di partecipare *sub judice*, benché il suo tesseramento sia stato effettuato solo in data 21.03.2011 e quindi dopo la gara di qualificazione dell'atleta (circostanza provata in via documentale).

La difesa, poi, della società ASD Body Center Line nonché del Dott. Pierri così come riportata nella memoria difensiva fatta pervenire in Federazione in data 02.11.2011 a seguito di fissazione di udienza, sono solo parzialmente condivisibili.

Difatti totalmente destituita di fondamento, a parere di questo Giudice, è l'eccezione circa la presunta violazione dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia Federale e quindi della conseguenziale richiesta di pronuncia di prescrizione del procedimento *de quo*. Come si evince dalla documentazione in atti, in data 04.05.2011 è stata inviata sia alla ASD Center Line che al Prof. Dott. Pierri, a mezzo raccomandata Ar, sia la precisa indicazione del capo d'imputazione promosso ai loro danni e quindi anche l'indicazione del termine di 20 giorni per presentare memorie difensive e deduzioni, così come previsto dal regolamento attualmente vigente.

Ben più meritevole di accoglimento, appare di contro, quanto dedotto nel secondo punto delle sopra meglio specificata memoria difensiva e quindi quanto riportato circa la buona fede e, quantomeno, la parziale scusabilità dell'errore commesso sia dalla A.S.D. Body Center Line che dal Prof. Dott. Pierri, n.q., considerata la quasi omonimia o meglio la sostanziale identità di due cognomi tra gli atleti partecipanti alla fase regionale di qualificazione ai campionati italiani Under 17 tenutasi a Trepuzzi in data 13.03.2011. Tale circostanza sembra essere stata ben chiarita nelle memorie difensive già più volte richiamate in questa sede ed anzi meritevole di positiva valutazione deve essere il comportamento tenuto sia dalla società che dal Prof. Dott. Pierri i quali resesi conto dell'errore incorso hanno dapprima evidenziato l'errore agli ufficiali di gara e quindi successivamente agli Organi Federali. Si ribadisce come da quanto così dedotto, se ne deduce un comportamento sicuramente meritevole di giudizio positivo e, pertanto, quantomeno di parziale accoglimento delle difese sul presunto errore scusabile nonché della buona fede della società sportiva e del Prof. Dott. Pierri.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, letti gli atti di istruzione del presente procedimento e quindi letti gli atti e le memorie prodotte dalla società odierna convenuta e dal Prof. Dott. Pierri Raffaele, dichiara di irrogare, in quanto adeguata e proporzionata alla realtà dei fatti, alla società ASD Body Center Line di Leverano (LE) in persona del Presidente pro-tempore, la sanzione della squalifica per mesi 12 ed € 200 di ammenda nonché al Prof. Dott. Pierri Raffaele, n.q. di Insegnante Tecnico dell'A.s.d. Body Center Line di Leverano (LE), la sanzione della squalifica per mesi 12, per aver entrambi tenuto un comportamento previsto e sanzionato dall'art. 7 comma 1 R.F.G.S.

Scadenza Squalifica:

- ASD Body Center Line Leverano in persona del Legale Rappresentante **11 dicembre 2012**
- Dott. Raffaele Pierri **11 dicembre 2012**

IL GIUDICE SPORTIVO FEDERALE

Avv. VALERIA ROSSI

ha emesso nel procedimento n. **63/11** la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:

A) Comitato Regionale Veneto, in persona del Presidente pro-tempore;

B) A.S.D. Polisportiva S. Bona di Treviso, in persona del legale rappresentante pro-tempore

- Visto il provvedimento dell'Ufficio della Procura Federale di deferimento ai competenti Organi di Giustizia Federale della F.I.P.E. dei soggetti sopra meglio indicati in quanto quest'ultimi avrebbero violato i principi di correttezza e lealtà che dovrebbero ispirare ogni comportamento dei tesserati e degli affiliati F.I.P.E. e ciò con

particolare riferimento all'attività di organizzazione e gestione dell'attività giovanile e promozionale nella regione Veneto, con particolare riguardo al Progetto "Prime alzate 2011";

- Visto che i sopradetti comportamenti, a parere della Procura Federale integrano la violazione dei principi sportivi di correttezza, probità e rettitudine, sanciti dagli artt. 8 comma 3 e 10 dello Statuto, che determinano il dovere di osservare con lealtà e disciplina le norme Federali e di operare con assoluta lealtà e correttezza, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta, nonché dall'art. 1 n. 1 R.F.G.S., che definisce l'obbligo di mantenere una condotta conforme ai richiamati principi di lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale;
- Ciò considerato veniva richiesto applicarsi la sanzione della squalifica per mesi sei per il Comitato Regionale Veneto, in persona del Presidente pro-tempore e la sanzione della squalifica per mesi tre per la A.S.D. Polisportiva S. Bona di Treviso, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Viste le memorie presentate sia dalla Società A.S.D. S. Bona nonché dal Presidente C.R. Veneto F.I.P.E., Sig. Umberto Milani in fase precedente alla trattazione del procedimento nonché nuovamente depositate in udienza, nelle quali sostanzialmente si respingono le accuse mosse ai loro danni, fornendo una ricostruzione dei fatti evidentemente diversa da quella effettuata dalla Procura procedente ed anzi ulteriormente sottolineando come il comportamento tenuto dalla società sportiva e quindi dal C.R. Veneto sia assolutamente improntato al rispetto dei principi di buona fede, correttezza e trasparenza e mosso da un mero intento di promozione dell'attività sportiva;
- Vista l'udienza del 20 Dicembre 2011, ove era presente il Procuratore Federale della F.I.P.E., Avv. Cristina Varano, il quale si riportava a quanto già dedotto nel provvedimento di deferimento e ne chiedeva il totale accoglimento;
- Vista la presenza alla predetta udienza del Sig. Umberto Milani, n.q. di Presidente C.R. Veneto F.I.P.E. personalmente, il quale depositava la sopra menzionata memoria difensiva, nonché del Vicepresidente della Soc. A.S.D. Pol. Santa Bona di Treviso, Sig. G.Battista Padoan, in possesso di regolare delega del Presidente della Società, Sig. Leonardo Bon; il quale depositava nuovamente la sopra menzionata memoria difensiva;
- Vista la riserva del Giudice Sportivo alla predetta udienza, si

OSSERVA

L'addebito ad oggi mosso ai danni della società sportiva A.S.D. Polisportiva S. Bona di Treviso nonché al Comitato Regionale Veneto, in persona del Presidente pro-tempore, trova il suo fondamento nell'attività svolta dai predetti soggetti nell'attività giovanile e promozionale svolta nella Regione Veneto, con particolare riguardo al Progetto "Prime Alzate 2011". Difatti nell'organizzazione del Progetto c.d. "Prime alzate 2011", solo ed esclusivamente per atleti non agonisti, il Comitato Regionale Veneto ha assunto, senza peraltro la preventiva e quanto mai giustificata escussione di qualche membro della F.I.P.E. o quindi di un loro parere sul punto, la decisione di concentrare i nuovi tesseramenti degli atleti in un'unica società della Regione Veneto e quindi la A.S.D. Polisportiva S. Bona di Treviso. La società predetta, infatti, si era fatta carico di organizzare la fase regionale, quale "capofila di tutte le società Venete", le quali erano state - a suo dire - informate della predetta scelta, così effettuata solo ed esclusivamente per le riconosciute capacità di organizzare simili eventi da parte della società A.S.D. S. Bona, oltre al fatto che la predetta società è sempre stata leader nel Veneto nelle attività giovanili. Ciò, inoltre, era stato permesso in quanto il regolamento del progetto "prime alzate 2011" non prevedeva alcuna similitudine con il tesseramento degli atleti agonisti, ma necessitava solo del nome/cognome e data di nascita. Difatti, sia il CR Veneto che la società Sportiva ASD S. Bona sul punto hanno pacificamente affermato come abbiano ben controllato la normativa che per l'appunto non poneva ostacoli affinché una sola società sportiva tesserasse tutti gli atleti di una intera regione.

Ciò che ci si chiede, tuttavia, è perché al fine di eludere ogni dubbio non abbiamo provveduto a informare preventivamente di tal loro scelta la Federazione stessa? Perché oltre a leggere il regolamento così puntigliosamente, come da loro stessi affermato, non abbiamo richiesto un incontro in Federazione sciogliendo così ogni dubbio sul punto?

Ciò detto, letta la normativa posta a fondamento del Progetto "Prime alzate 2011" nonché verificata la documentazione in atti del presente procedimento ed oggetto di istruttoria da parte della Procura Federale è pacificamente emerso come non tutte le società sportive del Veneto erano state informate di tale scelta e con ciò ledendo i diritti non solo delle società Venete, ma di tutte le società partecipanti e non, a livello nazionale: a ciò si aggiunga un elemento non certo di poco conto e quindi la *ratio* sottostante l'organizzazione del progetto predetto, la quale era per l'appunto garantire la competizione tra le società partecipanti per cui un maggior numero di atleti partecipanti avrebbe potuto garantire una più alta probabilità di vincere il premio in denaro per la prima volta

messo in palio dalla Federazione. Anche tale aspetto è stato pacificamente affermato sia dal CR che dalla società Sportiva, le quali nelle proprie memorie hanno affermato che con il premio in denaro messo in palio, avrebbero potuto riconoscere delle somme agli insegnanti che si erano fortemente impegnati – fino ad allora gratis – per promuovere l'attività sportiva.

Alla luce, pertanto, di quanto sopra detto è quindi assolutamente fondata la censura mossa ai danni del Comitato Regionale Veneto e quindi anche della società A.S.D. Polisportiva S. Bona, le quali hanno entrambe tenuto un comportamento assolutamente contrario ai principi di lealtà e correttezza: quanto posto in essere dai soggetti oggi sottoposti a procedimento disciplinare e quindi la disponibilità della società A.S.D. S. Bona di Treviso di tesserare tutti i giovani atleti della Regione Veneto, non è altro che una ben manifesta volontà di ottenere i vantaggi economici, sicuramente più facilmente raggiungibili e conseguibili con l'attività posta in essere dalla predetta, con l'avallo del CR Veneto, di tesserare tutti gli atleti di una sola regione con una unica società sportiva. Da quanto sopra, è, pertanto, ampiamente provato il comportamento contrario alle norme Federali tenuto dal Comitato Regionale Veneto e dalla ASD Polisportiva S. Bona di Treviso pacificamente ed palesemente in contrasto con i principi regolatori della Federazione. Tuttavia, diversa per i ruoli rappresentati dai due soggetti, dev'essere tuttavia la sanzione loro applicabile, la quale dovrà essere pacificamente più grave per il C.R. Veneto in quanto, quale organo di rappresentanza Federale nel territorio regionale, non ha garantito la massima trasparenza di agire di una società sportiva, di cui di sua iniziativa ha avallato e sostenuto un comportamento quanto meno fortemente dubbio in contrasto con i principi ispiratori e fondanti l'attività federale, e ciò senza alcun preventivo parere della Federazione, di cui si ribadisce è Organo Periferico di rappresentanza

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, letti gli atti di istruzione del presente procedimento e quindi letti gli atti e le memorie prodotte in udienza dal Presidente del CR Veneto e quindi dalla società ASD Polisportiva S. Bona di Treviso, unitamente a tutti i documenti ivi allegati, dichiara di irrogare al Comitato Regionale Veneto, in persona del Presidente pro-tempore, la sanzione della squalifica per mesi sei e quindi all'A.S.D. Polisportiva s. Bona di Treviso, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione della squalifica per mesi tre, in quanto entrambi i soggetti hanno tenuto un comportamento in palese violazione dei principi sportivi di correttezza, probità e rettitudine, sanciti dagli artt. 8 comma 3 e 10 dello Statuto, secondo i quali è doveroso osservare con assoluta lealtà e rettitudine la disciplina delle norme Federali e quindi di operare con lealtà e correttezza, mantenendo un comportamento corrispondente ed adeguato alla dignità dell'attività svolta, nonché dell'art. 1 n. 1 RFGS il quale prevede l'obbligo di mantenere una condotta conforme ai richiamati principi di lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva, morale e sociale.

Scadenza Squalifica:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Comitato Regionale Veneto | 24 luglio 2012 |
| - ASD Pol. Santa Bona | 25 aprile 2012 |

Cordiali saluti.

*Il Segretario Generale
Francesco Bonincontro*

